

	STAZIONE APPALTANTE DI MASI	
	Provincia di Padova	
	CIG 8821862ECF	
	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE	
	L'anno duemilaventuno, il giorno, del mese di,	
	TRA	
, nato/a a.....,	
	il....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in	
	nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA	
 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei	
	servizi scolastici, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione	
	Aggiudicatrice".	
	Il/La	
	Sig.....,	
	nato/a a, il.....,	
	residente a, in Via, n.	
 nella sua qualità di, dell'Impresa	
, con sede legale in	
, Via	
, n., C.F./P.IVA,	
	di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";	
	PREMESSO CHE	
	con determinazione del Responsabile del servizio n., in data	
	1	

, si stabiliva di procedere all'appalto del servizio del micronido	
	comunale ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;	
	- con la suddetta determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stato	
	disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del	
	D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;	
	- con determinazione del Responsabile del servizio n., in data	
, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la	
	proposta di aggiudicazione all'impresa suddetta;	
	- la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data	
 a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in	
	capo all'impresa aggiudicataria;	
	- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data	
 ;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
	
	in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto	
	del servizio alla prima infanzia del micronido comunale di Masi.	
	Le attività che formano oggetto del presente Contratto sono meglio descritte nel	

all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso.

Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 6 - Prezzo

1. Il Corrispettivo annuale del Contratto è pari a € (dicesi euro), oltre IVA. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro (diconsi euro) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro, tenuto conto del ribasso del% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

2. La ditta fornitrice emetterà la fattura a carico del Comune, con cadenza mensile, in

misura corrispondente all'importo contrattuale annuo diviso per 11 mensilità.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Non è ammesso il subappalto.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità

dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverrà in rate mensili.

Il pagamento delle somme avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla verifica e attestazione della regolarità dell'esecuzione dell'appalto, che sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Nel caso di tardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi di mora, nella misura di legge.

4. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra
..... nato/a a, il
....., è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma
ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

5. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

6. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

7. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al di –
Settore, "codice univoco ufficio" **IPA** Ai sensi di

quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.
servizio.

3. La ditta ha presentato polizza assicurativa di responsabilità civile verso

	terzi (RCT) n. dell'impresa per un	
	massimale unico di euro 2.000.000,00; e polizza assicurativa di responsabilità	
	civile operatori (R.C.O.) n. dell'impresa per	
	un massimale di euro 2.000.000,00 per sinistro ed euro 1.000.000,00 per	
	persona.	
	Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto	
	1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel	
	capitolato prestazionale sarà contestata e darà luogo all'applicazione delle penalità di	
	cui all'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto.	
	2. Si procederà, altresì, alla risoluzione " <i>ipso iure</i> " del contratto nei seguenti casi:	
	a) fallimento dell'Appaltatore;	
	b) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di	
	lavoro;	
	c) cessione del contratto;	
	d) grave inadempimento dell'Appaltatore;	
	e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma	
	9-bis della legge n. 136/2010;	
	f) nei casi previsti dall'Art. 29 del Capitolato prestazionale.	
	3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il	
	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
	Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione	
	comunale può incamerare la cauzione prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016	

	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere	
	risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art.	
	108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.	
	Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art	
	109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per	
	motivi di pubblico interesse.	
	2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a	
	mezzo PEC.	
	3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	
	4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si	
	obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:	
	- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di	
	recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;	
	- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;	
	- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto	
	delle prestazioni eseguite.	
	Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva	
	È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
	competente per territorio è quello di Rovigo.	
	Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore	
	L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza	

	delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da	
	qualsiasi responsabilità al riguardo.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
	momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità	
	alle pattuizioni.	
	Articolo 17 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi	
	finanziari	
	1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta	
	appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa,	
	degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Art. 18 - Adempimenti in materia antimafia	
	L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa	
	liberatoria provvisoria antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. e	
	all'art. 3 del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020, dalla quale emerge	
	l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui	
	all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di	
	eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli	
	indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto. Il	
	presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori	
	verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.	
	Art. 19 - Osservanza delle condizioni di lavoro	
	1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni	
	sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.	

	2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori	
	a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla	
	categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni	
	risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto	
	collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.	
	3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino	
	alla sostituzione.	
	4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse.	
	5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa	
	comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del	
	lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.	
	6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa	
	si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato	
	pagamento.	
	Articolo 20 – Disposizioni in materia di anticorruzione	
	Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità	
	sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del	
	Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini	
	della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore	
	dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	
	Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o	
	collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR	

62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Masi. In caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

3. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore.....